

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 120

Seduta del giorno 14 Aprile 2010

PRESENTI

TOSI SIG. FLAVIO
PALOSCHI RAG. PIER LUIGI
PERBELLINI DOTT.SSA ERMINIA
DI DIO SIG. VITTORIO
PADOVANI SIG. MARCO
MONTAGNA GEOM. ALESSANDRO
CORSI P. I. ENRICO
BERTACCO SIG. STEFANO
BENETTI SIG. ALBERTO
SBOARINA AVV. FEDERICO
TOFFALI AVV. ENRICO
TOSATO SIG. PAOLO
POLATO SIG. DANIELE

ASSENTI

GIACINO AVV. VITO

PRESIEDE
TOSI SIG. FLAVIO

RELATORE
TOFFALI AVV. ENRICO

ASSISTE
MARCHI DOTT. FRANCESCO
(SEGRETARIO GENERALE)

Oggetto: PERSONALE - APPLICAZIONE AL PERSONALE INSEGNANTE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Verona applica al personale insegnante la contrattazione collettiva di lavoro del Comparto Scuola, riconoscendo lo stesso trattamento economico e giuridico previsto per il personale insegnante statale in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 in data 24 giugno 1957 che ha esteso *"al personale direttivo ed insegnante delle scuole comunali lo stesso trattamento economico e giuridico previsto per il corrispondente personale dello Stato"*. La "ratio" del provvedimento era quella di garantire identità di condizioni contrattuali e lavorative per tutto il personale addetto alla "funzione docente", intendendo il "sistema scolastico" come unitario e senza distinzioni nell'ambito della gestione pubblica comunale o statale al fine di uniformare la gestione del servizio con regole di funzionamento omogenee sul piano qualitativo, didattico, educativo e formativo;

Considerato che:

- il quadro normativo di riferimento si è modificato a seguito della approvazione della recente legislazione di riforma della contrattazione pubblica che all'art. 40 co. 2 del D. Lgs. 165/2001, nel testo risultante dall'art. 54 del D. Lgs. 150/2009, stabilisce che il numero dei comparti ed aree della contrattazione collettiva non può essere superiore a quattro e che i medesimi comparti saranno definiti mediante appositi accordi tra ARAN e Confederazioni Sindacali rappresentative;
- in merito alla applicazione al personale insegnante comunale della contrattazione collettiva di lavoro del Comparto Scuola, si è espressa con parere in data 23/12/2009 pervenuta il 30/12/2009 N. 304150 P.G. l'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni) evidenziando quanto segue:
 - a) ai fini della contrattazione collettiva nazionale, i pubblici dipendenti sono raggruppati in diversi comparti, la cui definizione è demandata ad un apposito contratto collettivo nazionale sottoscritto dall'A.R.A.N. e dalle confederazioni sindacali rappresentative, sulla base dei criteri previsti dall'art. 43, comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001; i Comparti riguardano settori omogenei o affini della pubblica amministrazione (art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001);
 - b) per ciascun Comparto, pertanto, l'A.R.A.N., sulla base degli indirizzi formulati dallo specifico Comitato di settore (art. 41 del D. Lgs. n. 165/2001), procede alla sottoscrizione di un unico contratto collettivo nazionale di lavoro, che vincola tutte le amministrazioni ivi ricomprese ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che si tratti di personale di ruolo o non di ruolo (art. 40, comma 4, ed art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001); conseguentemente, tale regolamentazione esclude che, nell'ambito di una medesima amministrazione collocata in uno specifico Comparto, una parte del personale da essa dipendente possa essere assoggettata ad un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello stipulato dall'A.R.A.N. per la generalità dei dipendenti e delle amministrazioni del Comparto stesso, anche se stipulati sempre dall'A.R.A.N.; a maggiore ragione si deve escludere che a personale dipendente da un'amministrazione o anche solo a parte di esso possa essere applicato un contratto collettivo nazionale non solo diverso da quello valevole per il Comparto in cui è inserita l'amministrazione di appartenenza ma anche sottoscritto da soggetti negoziali diversi dall'A.R.A.N.;
 - c) attualmente, i comparti di contrattazione sono definiti dal C.C.N.Q. sottoscritto dall'A.R.A.N. e dalle Confederazioni sindacali rappresentative in data 11 giugno 2007;

- d) l'art. 1 del suddetto C.C.N.Q. specifica che le prescrizioni dello stesso si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e che i rapporti di lavoro dei dipendenti dei Comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) l'art. 9 del medesimo C.C.N.Q. dell'11/06/2007, ricomprende all'interno del Comparto Regioni - Autonomie Locali il personale dipendente:
- dalle Regioni a statuto ordinario;
 - dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni a statuto ordinario;
 - dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del Comparto;
 - dai Comuni;
 - dalle Province;
 - dalle Comunità montane;
 - dalle Comunità collinari;
 - dai Consorzi, associazioni, incluse le Unioni di Comuni, e comprensori tra Comuni, Province, Comunità montane e Comunità collinari ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del Comparto;
 - dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex I.P.A.B.), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
 - dalle Università agrarie ed Associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
 - dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e dalle loro Associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi ai rapporti di lavoro pubblico del Comparto;
 - dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;
 - dall'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
 - dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (S.S.P.A.L.);
- b) alla luce della suddetta disciplina, a tutto il personale degli enti del Comparto Regioni - Autonomie Locali, per la regolamentazione del rapporto di lavoro, non può che applicarsi, in via esclusiva, il contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali stipulato dall'A.R.A.N., con i contenuti e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 165/2001;
- c) pertanto, all'interno del Comparto Regioni - Autonomie Locali, al personale dipendente sia docente che amministrativo, si applicano solo previsioni della vigente contrattazione collettiva del Comparto Regioni - Autonomie Locali, sotto il profilo sia normativo-giuridico che economico; pertanto, non è in alcun modo possibile estendere al personale di cui si tratta la disciplina di contratti collettivi interessanti altri Comparti di contrattazione;
- d) poichè indicazioni in tal senso sono state fornite sin dalla prima tornata contrattuale 1994-1997, quindi anche attualmente e prima dell'applicazione del D. Lgs. n. 150/2009, non è possibile all'A.R.A.N. pronunciarsi nel senso di una possibile ulteriore applicazione ad una particolare categoria di personale dell'ente del C.C.N.L., dato che questa non era in alcun modo precedentemente prevista;
- successivamente sulla medesima questione si è pronunciato il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali con parere in data 01/03/2010 pervenuto in data 04/03/2010 n. 55756 P.G. precisando quanto segue:

"L'art. 40, comma 2 del D. Lgs. n. 165/01, nel testo risultante dalla citata novella recata dall'art. 54 del D. Lgs. n. 150/09, stabilisce che il numero dei comparti ed aree della

contrattazione collettiva non può essere superiore a quattro e che i medesimi comparti saranno definiti mediante appositi accordi tra Aran e Confederazioni Sindacali rappresentative.

In attesa che la contrattazione collettiva ridefinisca i comparti di contrattazione, si rammenta l'assetto in materia nel previgente regime.

L'accordo quadro sui comparti di contrattazione collettiva, stipulato in data 11/06/2007, in sostituzione del precedente C.C.N.Q. del 18/12/2002, ha determinato i comparti di contrattazione collettiva raggruppando i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 165/01 per *settori omonegei o affini* nel rispetto della previsione dell'art. 40 comma 2, del medesimo D. Lgs. 165/01 (nel testo precedente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 150/09).

In particolare, l'art. 9 del suddetto CCNQ individua in maniera puntuale le amministrazioni ed il personale cui viene applicato il CCNL relativo al personale dipendente da Regioni – Autonomie locali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), disponendo senza eccezioni tale applicabilità al personale dei Comuni, mentre l'art. 11 dello stesso CCNQ precisa che il personale rientrante nel comparto Scuola, di cui all'art. 2, comma 1, lettera I, comprende il personale dello Stato, delle scuole materne, elementari secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale.

Dalle norme emerge che i comparti di contrattazione presi in considerazione si riferiscono a due diverse categorie di personale dipendente, l'uno appartenente al personale delle regioni ed enti locali, l'altro al personale scuola dello Stato, retti da due differenti CCNL.

A ciò si aggiunge che all'interno del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali, stipulato in data 14/09/2000, e precisamente nel Titolo V "*Personale delle scuole*", l'art. 30, rubricato "*Personale docente delle scuole materne*" reca una disciplina puntuale riferita al personale docente delle scuole materne, con particolare riferimento all'attività didattica, alla scelta da parte di ciascun ente delle migliori condizioni per l'erogazione del servizio, nonché dell'indennità professionale spettante al personale delle scuole materne.

La disciplina riferita al personale scolastico è stata integrata dalla previsione dell'articolo 6 del C.C.N.L. del comparto regioni e autonomie locali riferito al biennio economico 01/01/2000-31/12/2001 e sottoscritto in data 05/10/2001 che incrementa per il personale educativo e docente scolastico a partire dall'anno 2001 l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) e d) del C.C.N.L. del 06/07/1995.

Successivamente l'art. 3, rubricato "*Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne e delle scuole medie*" dell'Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 19/09/2002 ha introdotto una disciplina particolare al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili dei servizi concernenti l'istruzione scolastica in occasione dello sciopero.

Attesa l'esistenza di questa disciplina specifica riferita al personale docente delle scuole e contenuta all'interno del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie locali, ad avviso dello scrivente nell'applicazione dei contratti collettivi sarebbe stato necessario attenersi alle norme che ne definiscono l'ambito di applicazione. Detto diversamente,

nel caso di specie, l'applicazione al personale delle scuole dell'infanzia di un diverso contratto collettivo non sembra trovare appiglio normativo nè in norme di rango pattizio nè di carattere speciale.

Si ritiene non applicabile il principio della corresponsione degli assegni *ad personam*. Tale principio trova applicazione in casi tassativi e determinati e ugualmente regolati da norme di legge o contratto.

In particolare, nel caso di specie non risulta integrata nè la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 3, del C.C.N.Q. sottoscritto in data 11/06/2007, nè la fattispecie di cui all'art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957, come richiamato dall'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993.

Il C.C.N.Q. indicato, all'art. 13, comma 3, prevede che nel caso in cui per effetto del suddetto contratto si realizzi un passaggio del personale da un comparto all'altro, ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1, con apposito contratto collettivo nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere a quello di nuova collocazione. Ma nel caso di specie, appunto, non si verifica alcun trasferimento di personale da un comparto all'altro, essendo il personale in questione *ab initio* ricompreso nel medesimo comparto Regioni ed autonomie locali, seppure allo stesso risulta essere stato applicato dalla scrivente amministrazione il C.C.N.L. Scuola.

L'art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957, come richiamato dall'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, a sua volta, prevede che nelle ipotesi di passaggio di carriera presso la stesso o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica. Nel caso prospettato non è possibile ravvisare nessuna delle fattispecie prospettate dalle norme, in quanto non si tratta di un trasferimento da un ruolo all'altro nell'ambito dell'organizzazione burocratica pubblica. Pertanto, non essendoci un mutamento di carriera non sussiste alcuna esigenza di conservazione del trattamento economico raggiunto per gli insegnanti comunali.

Bisogna, infine, considerare che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l'art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957 trova applicazione soltanto: a) nell'ambito dell'impiego statale; b) nel caso di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione o diversa amministrazione ma anche essa statale (*ex plurimis* Cons. Stato Sez. VI, 04/01/2000, Cons. Stato Sez. VI, 19/05/2003, n. 2682, Cons. Stato Sez. IV, 05/04/2005, n. 1490, Cons. Stato Sez. IV, 26/01/2007, n. 289, Cons. Stato 29/02/2008, n. 779).

Ribadendo questa giurisprudenza consolidata, in una recente pronuncia il Consiglio di Stato ha specificamente affermato che la norma in questione è in ogni caso applicabile solo ai passaggi di carriera nell'ambito dell'amministrazione dello Stato e di nessun'altra Amministrazione, seppure tipicamente pubblica, come ad esempio gli enti locali, nel rispetto della specifica finalità di conservare la posizione economica che il dipendente pubblico ha acquisito al momento del passaggio, in modo che il mutamento di carriera non si trasformi in un regresso nel trattamento economico acquisito (Cons. Stato Sez. IV, 31/07/2009)."

Rilevato che:

- le ampie e documentate argomentazioni espresse nei pareri sopracitati e la autorevolezza della fonte comportino il necessario adeguamento del quadro normativo e contrattuale applicato nell'ente al personale insegnante;
- nel merito delle procedure di raccordo e regolamentazione per la applicazione del nuovo regime contrattuale va peraltro tenuto conto anche del principio che vieta la "*reformatio in pejus*" del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti. Giurisprudenza consolidata (per tutte Cons. di Stato Sez. V n. 11437/2000 e Cons. di Stato Sez. VI n. 403/2010) ne afferma la portata generale precisando che "la variazione del rapporto di lavoro non può giustificare modificazioni peggiorative della retribuzione", "nel caso di dipendente pubblico che sia passato da una carriera all'altra all'interno della stessa Amministrazione, deve essere assicurato uno stipendio non inferiore a quello in godimento all'atto del passaggio", "la configurazione del rapporto di lavoro pubblico e la sua sostanziale unità concettuale (resa evidente dalla nozione unificata di amministrazioni pubbliche contenuta nell'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001) rende l'art. 202 D.P.R. n. 3/1957 come richiamato dall'art. 3 co. 57 della legge n. 537/1993, norma di salvaguardia per gli effetti economici negativi derivanti nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione indipendentemente dal plesso organizzatorio, sia esso statale, regionale o locale", "va invocato inoltre il disposto dell'art. 2103 del codice civile, essendo contrario ai principi dell'ordinamento e comunque al canone di ragionevolezza che un soggetto pubblico possa d'ufficio riformare *in pejus* una posizione lavorativa";
- la contrattazione collettiva di lavoro in accordi quadro e nazionali prevede infatti disposizioni per regolamentare il passaggio del personale da un comparto all'altro del settore pubblico sia nei casi di trasferimento che di mobilità, ed in particolare il già citato art. 13 comma 3 del CCNQ in data 11/06/2007 chiarisce che "con apposito contratto collettivo nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere a quello di nuova collocazione";

Ritenuto che:

- in accoglimento delle sovrariportate indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'ARAN non sussistono le condizioni per la applicazione dell'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957 come richiamato dall'art. 3 comma 57 della L. 537/1993 in ordine al riconoscimento di assegno pensionabile riassorbibile nei successivi aumenti per progressioni economiche di carriera e ricorra quindi la necessità, in applicazione del principio generale di non riducibilità dei trattamenti economici acquisiti, di riconoscere (cristallizzare) il trattamento retributivo raggiunto da ciascun insegnante comunale, procedendo al recupero dell'eventuale valore differenziale mediante riassorbimento con i futuri incrementi economici contrattuali;
- la complessità del quadro normativo e contrattuale di riferimento e la particolare delicatezza e criticità del servizio educativo scolastico necessitano:
 - a) in via preliminare l'adeguamento ai sopradescritti pareri di ARAN e del Dipartimento della Funzione Pubblica e conseguentemente la applicazione al personale insegnante del Comune di Verona del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
 - b) la richiesta all'ARAN per l'avvio delle procedure di sottoscrizione di un accordo che preveda, all'atto della definizione del numero dei comparti ed aree di contrattazione collettiva previsto dall'art. 40 co. 2 del D. Lgs. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 54 del D. Lgs. 150/2009, le modalità e la regolamentazione dell'inquadramento professionale e retributivo del personale insegnante per tutti gli enti locali che

hanno applicato ed applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola;

- c) la conferma della volontà della Amministrazione Comunale di mantenere ed incrementare la qualità dell'offerta di servizi in ambito materno-infantile;

Considerato altresì che le principali differenziazioni tra il C.C.N.L. del Comparto Scuola e C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali riguardano il trattamento economico e l'orario di lavoro (25 ore frontali con gli alunni nel C.C.N.L. Comparto Scuola – 30 ore frontali con gli alunni nel Comparto Regioni Autonomie Locali), mentre sono comunque previsti una specifica disciplina e speciali istituti contrattuali per il personale della scuola, riconoscendo la funzione svolta dallo stesso e la necessità di garantire il diritto all'istruzione e la migliore erogazione del servizio scolastico ed educativo;

Visto il parere Anci pervenuto con e-mail in data 08/04/2010 in risposta a quesito trasmesso in data 19/02/2010 nel quale si conferma la necessità che l'ente "provveda rapidamente alla omogeneizzazione del trattamento economico e normativo di tutti i dipendenti applicando anche al personale docente della Scuola dell'Infanzia il C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali ritenendo altresì praticabile il riconoscimento di un assegno riassorbibile "nelle more della definitiva omogeneizzazione del trattamento economico";

Ritenuto pertanto di applicare al personale insegnante del Comune di Verona la disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevista per il Comparto Regioni - Autonomie Locali;

Preso atto che del presente provvedimento è stata data informazione alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e precisamente:

- che in data 13/04/2010 il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità Personale proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
C.d.R. PERSONALE

f.to avv. Marco Crescimbeni

- che in data 13/04/2010 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Marco Borghesi

Udito il relatore, Assessore al Personale;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di applicare, per i motivi esposti in narrativa, al personale insegnante del Comune di Verona a far data dal 1 gennaio 2010, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
2. di dare incarico al Centro di Responsabilità Personale affinché il personale insegnante in servizio venga reinquadrato sulla base dei criteri di equiparazione tra le posizioni giuridiche acquisite nell'ambito della applicazione del C.C.N.L. Comparto Scuola e quelle corrispondenti previste in applicazione del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali;
3. di riconoscere provvisoriamente in applicazione del principio generale di non riducibilità dei trattamenti economici acquisiti, il trattamento retributivo raggiunto da ciascun insegnante comunale, procedendo al recupero dell'eventuale valore differenziale tra la posizione stipendiale di nuovo inquadramento nel C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali ed il trattamento economico annuo maturato nel C.C.N.L. Comparto Scuola mediante riassorbimento con i futuri incrementi economici contrattuali;
4. di richiedere l'avvio delle procedure per la stipulazione in sede ARAN di un accordo che preveda, all'atto della definizione del numero dei comparti ed aree di contrattazione collettiva previsto dall'art. 40 co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dall'art. 54 del D. Lgs. 150/2009, le modalità e la regolamentazione dell'inquadramento professionale e retributivo del personale insegnante per tutti gli enti locali che hanno applicato ed applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola;
5. di confermare che la modifica della disciplina contrattuale applicata agli insegnanti della Scuola per l'Infanzia Comunale è indirizzata al miglioramento ed all'incremento della qualità dell'offerta di servizi in ambito materno-infantile;
6. di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità Personale proponente, provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del decreto Legislativo n. 267/2000.

I Centri di Responsabilità sotto indicati sono invitati a collaborare con l'ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento: Direzione Generale, Segreteria Generale, Personale, Coordinamento Servizi Educativi, Istruzione, Scuole Materne, Istituti Professionali.

IL SINDACO
TOSI SIG. FLAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCHI DOTT. FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, 21 APR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCHI DOTT. FRANCESCO